



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SASSUOLO 2 NORD

Via Zanella, 7 - 41049 Sassuolo (Mo)
Tel. 0536 880531 - Fax 0536 880540
C.F. 93036690365

Sito web: www.ic2sassuolonord.edu.it
E-mail: moic829008@istruzione.it
Pec: moic829008@pec.istruzione.it



Al personale docente e ATA
dell'I.C. SASSUOLO 2 NORD

Agli atti

Oggetto: Norme comuni permanenti

Si inviano norme permanenti comuni per tutto il personale in servizio presso l'Istituto.

1. Divieto di fumo

Si comunica che, a seguito del Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all'aperto rientranti nelle pertinenze della scuola, compreso il porticato, il cortile, le aree verdi, i campi sportivi all'aperto e ogni altro luogo interno alle recinzioni di tutte le sedi dell'Istituto. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a 275,00 euro; in caso di perpetrata violazione del suddetto divieto ad opera di personale della scuola, saranno presi appositi provvedimenti disciplinari. I responsabili di plesso e la DSGA sono tenuti a segnalare alla scrivente le eventuali violazioni.

2. Divieto di assunzione di alcol

Ai sensi dell'Intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006, del D. Lgs 81/2008, del D.Lgs 106/2009 e della l. 125/2001 è fatto divieto assoluto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche in ogni luogo e in ogni tempo di lavoro. Tale divieto è rivolto a tutto il personale della scuola, docente e ATA, ed è necessariamente esteso durante e nelle ore precedenti l'orario di lavoro.

3. Uso dei telefoni cellulari in orario di servizio

Si ricorda che il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. I responsabili di plesso sono tenuti a segnalare alla scrivente qualsiasi violazione che sarà oggetto di relativa sanzione.

4. Orario di servizio

Tra gli obblighi contrattuali del docente vi è la presenza in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Al fine di tutelare la sicurezza dei minori affidati, si ricorda che è in capo al docente in servizio la responsabilità per l'intera ora e non è consentito, neanche per esigenze di trasporti, abbandonare gli alunni prima del suono della campana, anche laddove sia presente in compresenza un collega.

Il personale ATA prenderà visione del prospetto orario predisposto dalla DSGA da intendersi come disposizione di servizio. Al fine di garantire un servizio efficiente e nel rispetto del lavoro dei colleghi, le eventuali richieste di cambio turno dovranno essere sporadiche e limitate a reali necessità. Qualora, in via del tutto eccezionale, si fosse impossibilitati a prendere servizio nell'orario previsto, si dovrà avvisare tempestivamente la DSGA che provvederà alla relativa sostituzione.

5. Compatibilità delle attività svolte

Ai sensi della normativa vigente possono essere svolte senza autorizzazione preventiva da parte del Dirigente Scolastico:

- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato;
- attività che siano espressione dei diritti di personalità, di associazioni, di manifestazione del pensiero;
- utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore;
- incarichi a convegni per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita;
- attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- partecipazione a società in qualità di semplice socio.

Sono attività compatibili che possono essere svolte previa autorizzazione preventiva, tra le altre:

- incarichi occasionali;
- incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni o collaborazioni plurime con altre scuole;
- esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale.

Risultano invece **incompatibili** con il pubblico impiego o con la funzione docente le seguenti attività:

- lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto;
- cariche in Società costituite a fini di lucro;
- cariche presso banche, di insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configurino come prevalenti.

Sono inoltre **compatibili** a condizione che il lavoratore sia in regime di lavoro a **tempo parziale** (part-time) che non superi il 50% dell'orario ordinario, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente:

- l'esercizio delle attività commerciali, industriali, e professionali non ammesse in caso di regime a tempo pieno;
- l'impiego alle dipendenze di privati.

Ai sensi dell'art. 508 del Testo unico della scuola (Dpr 297/1994) al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto; gli insegnanti che impartiscono lezioni private a studenti frequentanti altri istituti sono tenuti a informarne il Dirigente Scolastico, comunicandone nome e provenienza (scuola frequentata).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa MARIA LUISA D'ONOFRIO)

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del D.lgs n. 39/1993”